

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 6 febbraio 2015 Numero 5/2015

MODELLO E ISTRUZIONI PER LA <VOLUNTARY DISCLOSURE>

Dallo scorso 30 gennaio, l'Agenzia ha reso disponibili modelli, istruzioni e *software* per accedere alla <collaborazione volontaria>. Un aspetto significativo del provvedimento, confermato dalle istruzioni, è che il contribuente che accederà all'istituto dovrà sanare anche le violazioni <interne>, rischiando di compromettere, in caso contrario, gli effetti positivi, sia penali, sia amministrativi della <disclosure>. L'istanza, che sarà trasmessa telematicamente (*Entratel* o *Fisconline*), o tramite intermediario abilitato, sarà seguita da una relazione accompagnatoria nei 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza; istanza e relazione dovranno comunque pervenire all'Agenzia entro il 30.9.2015. L'allegato 4 al provvedimento emanato contiene il *format* a cui dovrà attenersi il soggetto che predisporrà la relazione. In tale documento dovranno, tra l'altro, essere indicati: - un quadro generale delle violazioni oggetto di emersione; - i soggetti che presentano un collegamento con il reddito soggetto ad imposizione; - consistenza delle attività estere oggetto di regolarizzazione; - i redditi correlati a tali attività; - il dettaglio dei dati relativi ad un'eventuale precedente adesione allo <scudo fiscale> del 2009 (per evitare fenomeni di doppio prelievo).

MODELLI UNICO 2015 DEFINITIVI

Sono già disponibili, da qualche giorno, sul sito delle Entrate, tutti i modelli (definitivi), per le dichiarazioni dei redditi scadenti il prossimo 30.9.2015. In tutti figura uno spazio riservato all'apposizione del <visto di conformità>. Tra le principali novità del modello PF, troviamo i righe per la nuova agevolazione (deduzione 20%), in vigore per il quadriennio 2014/2017, legata all'acquisto o alla costruzione di abitazioni, locate a canone concordato entro 6 mesi (dall'acquisto o dalla costruzione). Quanto alla <cedolare secca>, per i contratti di locazione a canone concordato, l'aliquota è stata ridotta, dal 2014, dal 15% al 10%. In tutti i modelli è stato aggiornato il quadro <RU>, con la possibilità di usufruire del

nuovo credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. n. 83/2014).

<SPLIT PAYMENT>: ULTERIORI CHIARIMENTI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile il testo del decreto (in corso di pubblicazione sulla G.U.) e la relazione illustrativa, che fissano le modalità ed i termini di applicazione del particolare metodo di pagamento dell'IVA, denominato <split payment>. Le Pubbliche Amministrazioni, che non siano soggetti passivi IVA, quando acquistano beni o servizi, a partire dall'1.1.2015, devono applicare l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, che impone di versare l'imposta, non al fornitore che l'ha esposta in fattura, bensì direttamente all'erario. I fornitori delle Pubbliche Amministrazioni dovranno quindi, da tale data, pur indicando l'imposta in fattura, apporre la dicitura <scissione dei pagamenti>, ma senza computare l'imposta, come IVA a debito, nella liquidazione periodica. Non sono soggetti alla disciplina i compensi assoggettati a ritenuta, a titolo d'acconto o d'imposta. L'art. 8 del decreto ministeriale in premessa prevede che i fornitori che si trovino, in virtù della norma in commento, in una posizione creditoria costante, possano ottenere in via prioritaria il rimborso del credito IVA (art. 38-bis, ultimo comma del D.P.R. n. 633/1972), a partire dal I trimestre 2015. Le condizioni perché ciò avvenga sono le seguenti: - che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 30, comma II, lett. a-, del D. P.R. n. 633/1972 (aliquota media); - l'importo chiesto a rimborso non deve superare l'ammontare complessivo dell'imposta applicata ai sensi dell'art. 17-ter, nel periodo durante il quale il credito si è formato.

LIMITE PER LE <BLACK LIST>

Nel corso del Telefisco (29.1.2015), l'Agenzia delle Entrate ha interpretato la circolare n. 31/E del 30.12.2014, riguardo ai limiti di inserimento nelle <black list>, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute. Il responso è stato che il limite di 10.000 euro,

superato il quale scatta l'obbligo di presentazione del modello, è calcolato sul totale delle operazioni realizzate in un anno, nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti <black list>. Per la valutazione di tale limite e per l'inserimento nell'elenco, si considerano anche le operazioni di importo inferiore a 500 euro (cadauna). Non rilevano, in ogni caso, scontrini, ricevute fiscali, né spese trasferta dei dipendenti, qualora i documenti giustificativi siano intestati al dipendente che ha usufruito del servizio.

NOVITA' ACE

Le novità che riguardano l'ACE (incentivo alla capitalizzazione delle imprese), di Unico 2015, sono sostanzialmente due: l'aumento dell'aliquota al 4% e la possibilità di trasformare le deduzioni non utilizzate (per incapienza del reddito imponibile proprio, o complessivo del gruppo) in crediti d'imposta, da compensare con l'IRAP, in alternativa al riporto a nuovo. Il modello recepisce questa possibilità al rigo RS113 col. 14. La conversione, che si effettua utilizzando l'aliquota del 27,5% (società di capitali) o l'aliquota IRPEF (imprese e società non soggette ad IRES), riguarda non solo la deduzione ACE formatasi nel 2014, ma l'intero importo esistente al termine dell'esercizio, compreso dunque quanto riportato da esercizi precedenti. Il credito si utilizza, per versare IRAP, in 5 quote annuali di pari importo, di cui la prima si deduce dal saldo IRAP di giugno 2015. Le istruzioni non precisano se la conversione può essere anche solo parziale. E' opportuno ricordare che il coefficiente del 4% si applica sull'intera base ACE esistente al 31.12.2014, compresi quindi gli incrementi di capitale realizzati in anni precedenti, a partire dal 2011, al netto delle riduzioni e sterilizzazioni antielusive. Per le imprese individuali e le società di persone (in contabilità ordinaria) si considera l'intero patrimonio netto esistente a fine 2014.

SOCIETA' DI PERSONE: TERMINI DI PAGAMENTO PER OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il decreto <semplificazioni> (D. Lgs. n. 175/2014) ha stabilito che le società di persone, in presenza di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione), devono effettuare i versamenti delle imposte dovute, in relazione al periodo infrannuale, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. L'Agenzia ha recentemente chiarito, e posto l'accento, che si deve avere riguardo alla <scadenza del termine di presentazione>, e non alla <presentazione> effettiva della dichiarazione. Per inciso, il termine di presentazione della dichiarazione, nelle ipotesi qui previste, è l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio (infrannuale).

CASA-UFFICIO, AGEVOLATA SE ESCLUSIVA

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 6975 del 18.12.2014) ha affrontato il caso di un professionista, che fa parte di uno studio associato e, contemporaneamente, svolge attività autonoma, presso la propria abitazione (nello stesso Comune ove ha sede lo studio associato). La Commissione ha negato a questo professionista la possibilità di dedurre il 50% delle spese inerenti la gestione dell'immobile adibito ad uso promiscuo (rendita catastale, utenze). Secondo i giudici lombardi, infatti, anche nel caso di specie, si applica l'art. 54, comma III, del TUIR, che prevede la deducibilità delle spese dell'immobile ad uso promiscuo a condizione che <il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione>.

ANCORA SULLA CESSIONE CON POSA IN OPERA/APPALTO

La distinzione tra cessione con posa in opera ed appalto è tornata alla ribalta grazie all'estensione del <reverse charge>, prevista dalla legge di <stabilità> 2015 (art. 17, VI comma, lett. a-ter, D.P.R. n.

633/1972). Si tratta, come già ricordato in precedenza, di prestazioni di servizi, relative ad edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento). Tra i tanti criteri distintivi tra le due fattispecie, ricordiamo i principali: - volontà delle parti: si ha un appalto quando le parti hanno inteso attribuire maggior rilievo all'obbligazione di fare; - ordinaria produzione: quando il bene è ceduto con lievi modifiche o personalizzazioni, siamo in presenza di una cessione con posa in opera; - individualità: per consolidata giurisprudenza, siamo in presenza di cessione con posa in opera quando si fornisce un bene che ha una sua specifica destinazione d'uso, ancor prima della posa in opera (es. porte, finestre, radiatori, caldaie per impianti a gas, ecc.); - attività del fornitore: se chi vende il bene è un produttore od un commerciante, l'eventuale posa in opera non modifica il contratto di vendita in contratto d'appalto. Si tenga conto, infine, che in presenza di un contratto in forma scritta, l'onere di documentare l'inesistenza dell'appalto ricade sui verificatori, mentre se il contratto è solo verbale, si inverte l'onere probatorio, per cui è il contribuente che dovrà dimostrare l'esistenza dell'appalto, adducendo concreti elementi di fatto (Circolare ministeriale n. 175/E/1999).

ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI PERMUTATIVE


Si verifica spesso che le parti, in sede contrattuale, pongano in essere operazioni permutative (specie, di servizi), esplicitando solamente il pagamento del saldo tra le due operazioni, a favore di chi si accolla la più onerosa. E' il caso, ad esempio, del conduttore di un immobile in locazione, che, in accordo col locatore, esegue lavori di ristrutturazione, di portata tale da comportare un vantaggio anche per il proprietario, con conseguente riduzione del canone pattuito. Tale pratica non è permessa (specie ai fini IVA), come ha chiarito anche la Cassazione (sentenza n. 15808/2006), stabilendo che il locatore è tenuto a fatturare l'intero canone originariamente pattuito, mentre il

conduttore deve fatturare il vantaggio recato al locatore per i lavori eseguiti.

SOCIETA' ESTINTE: EFFICACIA RETROATTIVA

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel corso del recente Telefisco, le nuove regole sulle società estinte sono retroattive e riguardano anche gli atti già notificati prima dell'entrata in vigore della nuova norma (D. Lgs. n. 175/2014, efficace dal 13.12.2014). L'estinzione della società, quindi, in deroga alle regole civilistiche (art. 2495 del Codice Civile) ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. Ciò, naturalmente, solo ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni ed interessi. Sono legittimati all'impugnazione gli ex soci, gli ex amministratori e l'ex liquidatore. La nuova norma riguarda solo i debiti tributari, e non i crediti. Nel caso di crediti tributari, sorti in seguito alla cancellazione, quindi, il diritto al rimborso è riconosciuto, pro quota ai soci, i quali possono delegare all'incasso anche uno solo di essi, ovvero l'ex liquidatore.

MERCATO FINANZIARIO		
	22/01/15	29/01/15
EURIBOR		
3 mesi	0,06	0,06
6 mesi	0,14	0,14
1 anno	0,28	0,28
CAMBI		
Euro - USD	1,122	1,298
Euro - yen	132,20	133,10
SPREAD		
(> Germania)	110	127



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's.
- LEGGE N. 231/2001.
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI.
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST".
- VOLUNTARY DISCLOSURE.
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA.
- BILANCI CONSOLIDATI.
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND.

Lingue estere: INGLESE, FRANCESE, ARABO E SPAGNOLO